

1

Signori

Fino da quando nelle stesse annate
l'Isola di Sardegna dichiarò allarmata,
con sensi non meno di vero patriottismo
italiano che di fiducia nella spiccatezza
del Re, di voler essere in tutta affinità
agli ordini esistenti negli Stati d'oltremare,
si prese a trattare del come averli a
compiersi il più prontamente ed il più
compiutamente possibile la desiderata
unione. E siccome primo e primario
qualifera passo a tale provvidenziosa
combinazione essere doveva l'introduzione
nel Regno dei Codici già promulgati in
tutto l'Europa, così una Commissione stabilita
in Cagliari si adoperava a preparare le
vie ed i mezzi di questa introduzione.

Pigliando poi più largo campo l'idea
della compiuta unione, una Commissione
stabilita a Catania indefessamente attende
a disporre gli analoghi provvedimenti.

Ed è appunto l'esecuzione della
felice idea, il risultato di affidui lavori,
il progetto che in presente alla Camera
di estensione all'Isola di Sardegna

del Codice civile e del Codice penale vigenti
negli Stati nostri continentali.

Quantunque il precettore di completa
affinitazione sia stato quello che ispirò
i voti del popolo Sardo, e generò quindi
l'opera di chi mirava a compierlo, tuttavia
non si può sufficientemente adattarsi alla
significazione da non tener conto di certe
esclusioni, o disparità che dire si vogliono,
che la condizione particolare dell'Isola
e dei suoi abitanti imperiosamente richie-
gono.

L'unità di sistema nelle leggi e nelle
istituzioni governative è principio talmente
riconosciuto e prediletto, che non
occorre estendersi sul dimostrarne l'
utilità; ma questo principio, quando
eserciti la sua influenza sopra le
parti più sostanziali dell'edificio sociale,
non risulta di ammettere varietà subordi-
nate, richieste dalle circostanze, desiderate
dai cittadini.

Questo modo di procedere si rappresenta
per tanto più necessario nelle contingenze
attuali della nostra comune patria, e
già nel voto che N. S. S. emetteva,
ed il Governo del Re accoglieva, s'inten-
de un esempio che conviene credere

^ ed il Senato

non sia per rivedere, né unire, né infondere. La Camera dei Deputati, lo ammise, e noi non possiamo a meno d'invocarlo.

Le eccezioni, le giunte, e le modificazioni al Codice civile consigliate dalle speciali condizioni dell'Isola di Sardegna alcune sono provvisorie, altre definitive.

Ora le eccezioni definitive, senza far parola degli articoli del titolo preliminare del Codice, e di parte dell'art. 88 già negletti dalle Statute e da altre leggi posteriori, debbasi citare l'art. 879 nella parte che ricomincia la facoltà d'istituire maggioraschi.

È noto come con legge a parte, ma il di cui germe si rinviene nel Codice, l'istituzione dei maggioraschi s'è sancita tra noi, ma è noto altresì come l'opinione pubblica non aderisce che il sentimento dell'interesse della famiglia non abbia secondato in pratica l'intenzione di quella legge. Più di dieci anni sono trascorsi dacché essa è in vigore, e tre soli casi di creazione di maggioraschi si sono verificati, indizio certo d'istituzione improvvida e non duratura.

L'abolizione dei vincoli già per tanti rispetti condannata dal più degli economisti,

(11) B. Luca

già riprodotte più d'un secolo addietro, e
in tal fissura istessa della male allignata
pianta del profondo senso di uno dei mag-
giori luminari del foro italiano, questa
abolizione fu proposta da amendue
le Commissioni, e così facciano eco al
loro divisamento.

Colla presente risoluzione dei vincoli-
fedecommissarij della andar compagnia la
regola per la divisione dei beni vincolati,
perchè l'equità non consentirebbe che si
trascurassero le ragioni del più prossimo
chiamato a succedere. Il tale fine si
propone che ^{il fedecommissario,} i maggioraschi e le primoge-
niture quanto ai beni si dividano tra
il possessore attuale ed il primo chiamato,
ad imitazione di quanto statui per le
cappellanie in Piemonte la nota legge
dell' 8 germale anno IX.

Notabilissima differenza si propone
d'introdurre di mantenere tra l'Isola di
Sardagna e gli Stati di terraferma per
quel che concerne alla esclusione delle
femmine ed al subingresso dei maschi
in certe successioni.

Il motivo dominante di questa
diversità tra le leggi dell'Isola e
quelle del continente si desume da che

in Sardegna per non interrotta abitudine,
e per unanime assenso del popolo si opera
il ~~medesimo~~ diritto romano in questa parte, e
e senza difficoltà si ammette eguaglianza
perfetta di diritti tra maschi e femmine
in punto di successione.

Le disposizioni all'incanto contenute
nel Codice, che reggono in Piemonte
questa materia, furono, non che ispirate,
dettate dal bisogno di non andare a
ritroso dell'opinione del paese, opinione
che appare profondamente radicata negli
animi soprattutto nelle classi dei contadini.

I principii di equità naturale, e forse
anche le regole applicabili di pubblica
economia, stanno più dal lato della
legislazione Sarda, che non da quello della
nostra. Noi ci avostiamo volentieri al
desiderio dei Sardi, senza però tentare
fin d'ora di farci più d'appoggio al loro
esempio.

Considerazioni speciali all'Isola con-
giungono altre modificazioni. Vi sono in
Sardegna ricche pubbliche proprie dei
Comuni, ed ricche comuni a vari privati
che vi battono le loro brande, ciascuno
nella porzione che gli appartiene. Le
consuetudini Sarda vietano ai Comuni
ed ai proprietari di mutare la desti-
nazione di questi soli, che per lo più

sono gelidi e non capaci di coltura.
L'aggiunta progettata per l'art. 396
provveda a questa esigenza.

Un'altra variazione si è proposta
per l'art. 615

L'appellazione d'acqua estiva ^{de jure} non
può essere ivi descritta in quella latitudine
molto più australe della nostra dall'
equinozio d'autunno. A quell'epoca
molte volte l'aridità universale non
ha cessato; e solo in ottobre succede
il beneficio delle piogge, e il conseguente
proprio uso delle acque. Anche in
questo caso le consuetudini locali de-
bbono regolare l'interpretazione della parola.

La provvida disposizione delle R.
fatte del 16 aprile 1839 che surrogò
al Fisco nelle successioni intestate dei
trovatelli il fisco Ricovero che gli ampe-
ranoli e rendite per fini di un anno,
trovò sua sede d'applicazione anche
a favore della Sardegna.

Le condizioni speciali della pratto-
rica nell'Isola dimostrano la
necessità di conservare temporariamente
alcune disposizioni (modificate in
quanto alla penalità) delle leggi
~~civili e criminali~~ del 1827, relative
alle locazioni a solidsa.

Il bisogno di stabilirle regolarmente

in Sardegna il sistema ipotecario conforme
a quello che è introdotto tra noi, è universal-
mente sanato. Onde si adempie un giusto
desiderio impegnandosi il Governo all'ordina-
mento dei relativi ufficii di conservazione,
entro lo spazio però di un tempo sufficiente
ad abilitare il Governo medesimo a provve-
dere per il servizio personale e materiale
in proposito.

Il testo del progetto che io sottopongo
alla Camera potrà meglio in chiaro il
risultato delle considerazioni che sono
venute esponendo.

Torino 27 maggio 1837

Al Grand'Ufficiale
Sergio

Progetto di legge

Eugenio Principe di Savoia
Carignano, Suogovernatore generale
di S. M. nei Regni Stati in
assenza della M. S.

In virtù dell' Autorità a Noi delegata,
Il Senato e la Camera dei Deputati
hanno adottato:
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo
quanto segue:

Art. 1.
Il Codice civile, sanato per gli
Stati di terraferma con l'Editto del
20 giugno 1837, avrà forza di
legge in Sardegna, cominciando dal

primo di settembre del corrente anno,
con le uccisioni, modificazioni ed aggiunte
seguenti:

Art. 2.

L'1.^a alinea dell'art. 2.^o, gli articoli
3, 4, 5, 6, 7, 16, il primo e il secondo
alinea dell'art. 18, l'art. 65, l'
alinea dell'art. 879 cominciando dalle
parole vi saranno però maggioraschi, e
gli art. 942, 943, 944, 945, 946,
947, 948, non avranno alcun effetto.

Art. 3.

L'1.^a alinea dell'art. 60 verrà modificato
nei termini e con l'aggiunta che seguono:

« Il modo in cui tali registri debbono essere
tenuti è determinato con apposita legge »

All'art. 596 si aggiungerà un
secondo alinea nei termini seguenti:

« Trattandosi di acque proprie delle Comunità,
o Comuni a varii privati, si osservano le consue-
tudini locali. »

All'art. 645 si aggiungerà la
seguente disposizione: « la significazione degli
appellativi d'acqua attiva e passiva sarà determinata
dalle consuetudini locali. »

All'art. 879 dopo le parole « tale
istituzione è vietata » si aggiungerà un
alinea del seguente tenore:

« I fecciompepi maggioraschi e primogeniture

instituiti nell'atto di adozione, comprensivamente a
quelle imposte di compensi di qualunque genere abrogati
ai feudatari e signori utili in occasione e indipendenza
del riscatto di loro feudi, e d'altri beni moventi
dal demanio sono risolte nell'attuale possesso.
La metà dei beni o valori vincolati, rimarrà
in piena proprietà del medesimo, insieme con
l'usufrutto dell'altra metà, la quale si devol-
verà al primo chiamato vivente all'epoca
della promulgazione della presente legge. »

Dopo l'art. 958 si aggiungerà la
disposizione che segue:

» Morando ab intestato senza eredi legittimi
alcuno che qual figlio di parenti sconosciuti sia
stato ricoverato in un pubblico stabilimento desti-
nato a soccorrere ed allevare i trovatelli, e
siano stato mantenuto per più d'un anno, la
sua Opera suddetta raccoglierà la successione
con quelle cautele che sono in simili casi
prescritte per i Corpi amministrati. »

. Art. II.

« I contratti di compra e provvisoriamente
mantenuta l'osservanza degli articoli seguenti
delle leggi civili e criminali promulgate per
la Sardegna in data 16 gennaio 1827 colle
modificazioni e restrizioni infra compresi, cioè
Dell'art. 266 fino ed inclusivamente »

«... e nel termine compreso nel contratto»

«... dell'art. 265... ebbene alle parole

«... della legge prima... in ed. art. 1011... e parole

«... seguenti... e solo è presa in fatto... e la legge prima...

«... alle parole... e in ed. art. 1011... e parole

«... nel mese di maggio... e il giorno... e anche per tutto il

«... mese di ottobre... e queste altre... e oltre l'anno dalla nascita»

«... degli articoli 269, 270 e 273

e Art. 3.

«... la pubblicazione dei privilegi sulle ipoteche
e sulle iscrizioni sui registri del Conservatore

nel modo e nei termini stabiliti nel Codice,

sarà attuata al 1.° di aprile 1849. Come

questamente tutti gli effetti, privilegi e obblighi
dipendenti dalle iscrizioni rimarranno sospesi

fino a quell'epoca, e otterrà provvisoriamente

e fino a detto giorno in vigore il disposto

dal titolo 16 lib. 1.° delle citate leggi civili

e emanate per la Sardegna, e pel resto la

purgazione degli stabili per mezzo delle gride.

Questo ufficio però di purgazione e di

si gride apparterrà ai Tribunali di prima

istanza in ragione del territorio in cui

saranno situati gli stabili.

Art. 6.

«... la pubblicazione del Codice civile

si eseguirà ed trasmetterne un esemplare

stampato ad ogni Città e Capoluogo

la Camera dei conti, e sarà applicata durante un
anno susseguente per di poi in ciascun giorno
nella sala del Consiglio civile e comunale
onde ciascuno possa benissimo acquistarne
a. D. H. L.

Per quanto si legge al primo del
proprio settembre i provvedimenti e le varie
raccomandazioni relative al Codice civile contenute nelle
seguenti transizioni già emanate per gli Stati
di terraferma e che venivano pubblicate in
Sardegna nelle forme consuete, cioè

Le R. patenti 6 dicembre 1837
per quanto le disposizioni transitorie in esse
contenute possono trovare applicazione allo
stato della legislazione nella Sardegna.

Il Manifesto Camerale del 24 luglio
1838 relativo all'educazione dell'art. 1214
del Codice civile.

Le R. patenti del 6 aprile 1839
intorno ai casi di espropriazione per
pubblica utilità.

Il Manifesto Camerale del 17 agosto
1839 relativo alla facoltà competente
alle finanze di rinunciare ne' loro contratti
all'ipoteca legale e al privilegio sovra
gli stabili contro gli appaltatori, e ai
contabili mediante un'ipoteca speciale.

Le R. patenti 10 maggio 1840

dell'interpretazione dell'art. 271.

Il 2.^o patenti 16 aprile 1842 relative
agli art. 107 e 28.

Il Manifesto camerale del 2. settembre
1842 sull'intelligenza dell'art. 271.

Il Manifesto camerale 2 febbraio 1843
sull'esecuzione dell'art. 180.

Il 2.^o patenti del 11 febbraio 1843
sul rinvio delle rendite fondiari.

Il 2.^o patenti 1.^o ottobre 1846
relative all'art. 2240.

Con l'approvazione del codice civile
è derogato alle modificazioni fatte per
la Sardegna al codice di commercio in
quanto si riferivano al detto codice
non ancora pubblicato in quell'Isola,
e ad ogni altra legge in contrario.

Il presente Codice sarà pubblicato
nei luoghi e modi soliti inserita negli
atti del Governo e registrata nell'ufficio
del Controllo generale.

Signori

et. el. Codice penale che debbasi
pure estendere alla Sardegna occorrendo
minori variazioni, che non nel Codice
invece per applicarlo.

Prima avvertenza vuole essere quella
di esprimere nella legge portante l'
estensione l'abrogazione di varie
disposizioni dello stesso Codice seguita
merita della promulgazione dello Statuto
fondamentale, non meno che la modifi-
cazione di altri capi determinata
dalla medesima causa.

Egli è ben vero che tale abroga-
zione si può considerare come implicita,
ma per la circostanza che la pubbli-
cazione del Codice, tuttosì di tanto
anteriore in data allo Statuto predetto,
si eseguirà posteriormente alla
promulgazione dello Statuto, si è veduto
opportuno di levare ogni motivo,
anche insufficiente, di dubbietà.

Seguendo il voto della Commissione
di cui si è già parlato, si è veduto,
attese le speciali condizioni dell'Isola,
di conservare per ora in vigore
tutte le disposizioni contenute nella
parte relativa della compilazione
della legge del Regno eseguita.

sotto il Re Carlo Felice, comprese
tali disposizioni sotto il titolo Delle
tenture e marchie, non escluso
il sistema alternativo delle così dette
bidazzioni, e dei prati per il bestiame
domito, e si giudicò pure di confermare
gli uffici di Maggiori di prato, e
Ministri sellarsi in quei Comuni che
si considerano necessarii.

Una proposta poi si fece dalla
Commissione che esce dal giro della
specialità sarda, ed entra nel cerchio
dei principii vitali dell'amministrazione
della giustizia. Vogliamo qui parlare
della disposizione dell'art. 731 del nostro
Codice penale, così concepito:

» Trattandosi di persona inquisita
dei crimini contemplati negli art. 1111
e 1112, ovvero di reati enunciati nel
capo II, sezioni I, II, III, tit. X,
lib. II, se dal processo non risulterà
una piena prova della loro reità per
fare luogo ad una sentenza di condanna,
ma siano però aggravati da argenti
indizi, ed inoltre o gravemente sospetti
di altri reati dello stesso genere o
notoriamente diffamati per crimini
o delitti, i Magistrati supremi nel
pronunciare sul reato potranno

ordinare colla stessa sentenza, che sarà
tuttavia sospesa il risultato dell'inchiesta
durante quel tempo che sarà da essi
determinato, e che non potrà però
eccedere gli anni cinque. »

È quanto si voglia tener conto
dei motivi di precauzione che indussero
il legislatore a dare quelle disposizioni,
non si può però a meno di notare
come per il mutato sistema di giudicii
criminali sia ~~da~~ mai impossibile
di attenersi a norme diverse da
quelle dettate dagli eterni principii
della legge penale e del rito giudiziario.

È veramente, se colle forme incomplete
con cui nel precedente sistema di proce-
dimento giudiziario si formava il criterio
giudicio appoggiato alla teoria della
prova legale, poteva darsi ammissibile
una certa quale estensione di potere
discrezionale nei Giudici, oggi l'eser-
cizio di tal potere mancherebbe d'ogni
plausibile fondamento. Dopo che è
dato al Giudice il mezzo di udire
direttamente e confrontare con ogni
più larga misura accusati e testimoni,
dopo che si adopera ogni mezzo onde
riprodurre per così dire il dramma
criminoso davanti agli occhi della giustizia
umana, il criterio del Giudice non può

più vagar nell'incerto. Il convincimento
si esige nei Giudici distinto ed assoluto
per addizione alla condanna. Se un tale
convincimento non si può avere condanna,
non si debbe avere pena. Non altrimenti
di quello che si offerva in altri paesi
e senza avvertire alla varia condizione
delle persone chiamate a stabilire sulla
sorte dell'accusato, varietà che non
influisce sul caso presente, noi ripre-
teremo la dottrina del convincimento
intimo. La legge non chiede esito ai
Giudici dei mezzi per i quali si sono con-
vinti; ella non prescrive loro alcuna
regola d'onde essi debbano far dipendere
particolarmente la precisione e la sufficienza
d'una prova; ella prescrive loro d'inter-
rogare se medesimi nel silenzio e nel
rassaggiamento, e di cercare nella sincerità
della loro coscienza qual impressione
abbiano fatto sulla loro ragione le prove
referite contro l'accusato, ed i mezzi della
difesa di lui. La legge non dice loro: Voi
avrete per vero ogni fatto attestato da
questo o quel numero di testimoni; ella
non dice nemmeno loro; Voi non riguar-
derete come bastevolmente fondata —
qualunque prova che non sarà formata
da certo atto verbale, da certi documenti,
da tanti testimoni, o da tanti indizi. Ella
non fa loro altra interrogazione che

questa sola che in sé comprende tutta la
misura dei loro doveri: quello era un intimo
convincimento?

Poteva adunque questa collezione di convin-
cimenti non si può a meno di avere come
più sana la disposizione che s'intende
adottare in questa legge rispetto alla
Sardegna.

È conseguentemente fuori di più rami-
sare quale utile emendazione nel Codice
penale vigente negli Stati di terraferma
l'abolire il titolo art. 731, che non
troverebbe più appoggio veruno nell'
odierno sistema di procedura criminale,
ed urterebbe contro i principii univer-
salmente riconosciuti in materia di
prode e di applicazione di pena

Progetto di legge

Enrico Principe di Savoia
Cariguano, Luogotenente generale di
S. M. ne' Regni d'Italia in assenza
della M. S.

In virtù dell' Autorità a Noi delegata;
Il Senato e la Camera dei Deputati
hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue

Art. 1.
Il Codice penale sanito per gli

Genova 27 maggio 1864.

Il Guardasigilli

. Serpieri

Stati di terraferma con l'Editto del 26 ottobre 1829 avrà forza di legge in Sardegna cominciando dal 1.° di 1830 del corrente anno con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte seguenti:

Art. 2.

L'articolo 731 non avrà alcun effetto.

Art. 3.

Le disposizioni riguardate i reati in materia di stampa non saranno applicabili in quanto sono contrarie alla legge speciale sulla medesima emanata il 26 scorso marzo.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 1183 e nei tre articoli susseguenti, come ogni altra disposizione di detto Codice contraria colle Statute fondamentali, s'intenderanno in tal parte senza effetto.

Art. 5.

Resteranno in vigore finché non sia compiuta la legislazione rurale, e in quanto sono in armonia con gli usi e sistemi attualmente vigenti in Sardegna, le disposizioni contenute nelle leggi civili e criminali per la medesima emanate il 16 gennaio 1827 sotto il titolo Delle tenture

e Marchie, non escluse quella
che riguardano la divisione alternativa
dei terreni per il pascolo e la semina, che
come sono state finora in osservanza in
nei diversi Comuni, e la destinazione
dei prati per il pascolo esclusivo del
bestiame domestico; confermati e quindi
gli uffici dei capi delli maggiori
di prato, e Ministri saltuari per
quei Comuni che li crederanno tut-
tavia necessari.

Art. 6.

La pubblicazione del Codice penale si
eseguirà col trasmetterne un esemplare
stampato ad ogni Città e Capo-luogo
di Comunità dove sarà esposto durante
un mese consecutivo per sei ore in
ciascun giorno nella sala del Consiglio
civico o Comunale, onde ciascuno
possa prenderne cognizione.

Art. 7.

Coll'osservanza del Codice penale
è derogato ad ogni altra legge in
contrario.

Il presente Editto sarà pubblicato
nei luoghi e modi soliti, inserito negli
atti del Governo e registrato nell'
ufficio del Controllo generale.

(Camera dei Deputati)

(Commissione sull'estensione all'Isola
di Sardegna dei Codici Civili
Penale e Criminale negli Stati continentali
proposta dal Guardasigilli primo
Segretario di Stato per gli affari
di Grazia, Giustizia ed Ecclesiastici
nell'adunanza dell'11 maggio
1848)

Relazione della Commissione
letta alla Camera in adunanza
del 13 luglio 1848.

Signori

La Vostra Commissione ha bella
e lieta l'idea che intorno alle
due leggi, le quali vennero sotto-
scritte all'epoca ed alla Sanzione
della Camera dal Guardasigilli
per l'estensione alla Sardegna dei
Codici Civili e Penale e Criminale negli
Stati continentali, il voto della
Camera sia stato costante, sia
soggetto di lungo ed iterato
discussione. Copiando la Commissione,



accordie, non si avessero a tenere
conto della brevità del tempo che
grand'incumbrere prima di lui gli esige
e ~~per~~ ^{del} stretto bisogno di non rimandare
ad altri sessioni, e di altro parlarne
la comunicazione alla Sardegna
di una uniforme e certa legislazione
Civile e Criminale, come già lei ha
comunicato il codice di commercio,
del quale beneficio questo Stato
di Corsica non propone non
esser che grandemente grato al
st. Magnanimo Re nostro che ~~si~~
prima pensò al Salvo al Bruno
Sabauda, e cui fu ~~dato~~ ^{dato} impossibile
nella molta difficoltà che ad i
recupero delle persone incalzavano.

Le due leggi che sono proposte al
div. stato oggetto sono di una grande
semplicità in se stesse, e di pochi
articoli, e di questo è facile rendere
congiunta ragione, ~~che~~ ^{che} esaminando
l'attuale dell'attuale legislazione Sarda,
sia consultando alla condizione attuale
della Sardegna, sia in fine della con-
tenta intrinseca.

L'Atto di Sardegna che potremo
dividere quale ~~capo~~ ^{capo} sopra il

3

6
Mediteraneo e Sargord e fare ricca
e mobile cornu - a quella nostra -
Italia, fu da lungo tempo separata
per governo dalla terra-firma, e
ebbe bensì le sue glorie, fu, ma
soggetto a Rei lontani, ed amministrato
da lungotemuto Reali raramente con
militari, ed inoltre per tempo dete-
rminato e breve, solleciti ancor più
di curare per conseguire quel quiderdum
che pareva - sinuzi già promesso
per stare tra unni o poco più al
governo d' un Re, e della Sardegna
si spogliò, decaddo per ogni modo,
e se non lo dai Reali di Savoia, e
a s'idea subdotta istituzioni e leggi
che l' avvicinao a quel diffonimento
per cui l' unione d' essa anche per
governo a - questa stati sarà
potente e sicuro regno.

Per effetto della detta separazione
ebbe la Sardegna leggi sue proprie.
Da questo aspetto non sarebbe da
fare grosso lusinga al passato, se
non quella vasta terra - posta in
condizioni diverse, per i molti sci-
Roberti e laguà abitatori, per suolo,
e per molti altre contingenze diverse

leggi appropriate? egli è più vero
che se molto cautamente debbesi
scurarsi da tali ordini di cose in quanto
di leggi, e di istituzioni debito del
Governo di operare all'incanto che
gli ostacoli ad una riunione della
Sardegna - agli Stati costituzionali
altrimenti per conformarsi di leggi, e
per amministrazione andasse un
via secondo e giungesse quel tempo
più opportuno che ogni sua legge
razionale esigesse.

Così fu il pensiero del Re
Carlo Alberto, ed è debito di
ricordare che negli anni dietro del
di lui Regno operò egli in tale caso -
operò più, e più, e più, e più, e più,
la distruzione del ~~feudalismo~~^{feudalismo}
suo governo - l'abolizione della
feudalità, la sostituzione dell'
ordine giudiziario sulla foggia di
quello di Couraforma, la costituzione
di quasi della proprietà, l'
amministrazione finanziaria, l'
apertura di comunicazione istruire,
la promulgazione già fatta in
Sardegna del codice di Commercio.
Per li quali provvedimenti giunse

col presente tempo quella pure —
opportuno di rinviare definitivamente
mentre per eguale legislazione e
questo Stato continentale (e i nobili
Provincia) Sarda —

Al quale beneficio debbes tanto
più impertorj al Popolo Sardo che
tutto lo desidera, lo autentica e se
no nostro maturo, rimugiato e
privilegi di quasi per lungo
tempo venue, se non che spende
anche qual Popolo per fare parte del
Regno Italiano sotto la Dinastia di
Savoja, e non d'Italia, ben debba
esso fin d'ora trovarsi governato da
eguali leggi, da eguali istituzioni,
da una certa legislazione già conosciuta
dal maggior numero della Provincia,
alla quale si fa l'ordine, e di
facile osservanza anche nella Sardegna,
avendo i Codici che si vogliono
estender a quell'Isola a primo
e poliferico bene quella legge
Romana che è stata il primo
fondamento della legislazione;

Diciamo primo fondamento, spendo
che in Sardegna, come in altri Regni
retto dal Diritto Romano, questo fu



in vari punti abrogati, modificati
o dei speciali Statuti municipali -
o dei Statuti generali, che usci aut dai
Stati Sabaudi costituzionali appellati
Costituzioni generali, ~~ed in comune~~
~~o di legge~~
aut dai ~~Stati~~ Patria in Sardegna
che precedono il Codice Romano fino
al 1829. Sono i seguenti

1.^a La Carta de Logu che è una
raccolta di Leggi di vario genere, ed
principalmente criminali, pubblicate
dal Reale Giudice di Astoria
(Oristano) che era una delle quattro
giudicature in cui era divisa la
Sardegna nel medio evo.

2.^a Le Proammobili che contene-
vano le varie disposizioni e gli
editti pubblicati sotto il governo
Spagnuolo in aggiunta o modifica-
zione delle leggi della Carta de Logu

3.^a Le Leggi di Coste, e quali
sono le petizioni che dagli Consiglieri
Stamenti del Regno venivano
involtrate al governo Spagnuolo
per pubblicare qualche legge nuova,
o modificare un'antica, le quali
leggi o nuove o modificative avevano
solo forza di legge quando dal Re
erano approvate.

N.º Fideiussure (i numeri) -
Città, Carta Reale, i pregoni fatti di
concerto tra il Viceré, e la Reale
Audienza, pubblicata durante il -
Dominio della Reale Casa di Savoia,
e di quali si sono fatte varie
collezioni.

Si disse l'anno 1824, perchè si
fece nel 1824, di dare un Codice,
e non si è in quell'anno di dare alla
Sardegna una sola ed universale
legge, una non essendo portata
una forma straordinaria ma non
alla radice, si ha quindi bene nel
gennaio 1824, per la Sardegna
una collezione ben istesa delle
leggi Sarde Civili e Criminali di
ben 2369 articoli, ma si è dovuto
lasciarvi intatto il diritto Romano
nella parte cui quelle ~~definitive~~^{non} e
non provvedere.

Or dunque parando a tutto quel
tempo sia giunto di abrogare tutte
le leggi civili e penali da oggi retro
nella Sardegna, si compirà a tale
bisogno colto estendersi alla
Sardegna i nostri due Codici
Civile e Penale, quelle abrogando.



esclusivamente nelle dette materie
di detto Circolo e Senale

Ma come per quanto è
noto Codici proprii fin d'ora
esistenti nella Sardegna, alcuni
dei detti leggi Sarde debbe essere
mantenute, ed alcuni che dei
noti Codici Circolo e Senale non
debbe neanche essersi, fatta
ragione per le leggi Sarde della
condizione di Sardegna, sottoposte
della condizione pastorale in ogni
parte dell'Isola, e rispetto ai
Codici di alcuni principali
disposizioni cui parrebbe dettarsi
di variare anche presso di noi
delle leggi ^{ecclesiastiche} ~~alternative~~ che si sono
sottoposte, sottoposte alcune
disposizioni in questo senso,
e questo formerà il soggetto
essenziale dell'esame della
Nostra Commissione, come lo
sarà della Camera, ed io
mi onoro di dovermene
tenere il primo in questi oggi
breve ragionamento.

Dapprimo però dirò che



non il fuggi alla (occupazione) il
Dubbio sulla convenienza, a
partir da già annunziati ragioni
di unione per governo della
Sardegna - al Piemonte, e per
suntore colà. Due codici, i quali
nel presente regime costituzionale
proprio e per il Re, rivenduto
E appropiate altri alle nuove
Provincie, e per tale motivo, sebbene la
Piemonte, Parma, Modena, Reggio -
Lombardia - Lombardia sius rivenduto
per Sovranità e per governo, e noi,
si stabili che sarebbero mantenute
intanto le leggi attuali colà in
osservanza: Così però non sfuggi
che solo si proponeva l'estensione
alla Sardegna, dei Codici Civili e Penali,
e non si proponeva altresì l'estensione
del codice di procedura criminale

Vide l'articolo la Commissione che
sebbene ha delibere adottato per le dette
Provincie per la promulgazione in forza
dei nostri Codici, onde per una di esse
i nostri Codici fosse un esempio di
molto peso, ^{non} ~~non~~ per la Sardegna
le nostre ragioni più potenti per fare
altimenti

Crattapi di Provincie che già si



fora) univale) alla ora) propria) —
estensione); di una) provincia) chargin'
essa) ed) e) mobile) e) parte) del) Regno
della) Cala - di) Saggi); trattasi) coll'
estensione) dei) detti) Codici) di) nome) a)
pari) la) Sardegna) cogli) articoli) e)
nuovi) titoli) e) parte) il) Ducato) di)
Modena) e) Reggio) (sul) punto) d) essere
anch) e) provveduta) di) una) legge
Civile) e) Penale) come) il) suddetto) —
e) raccolta) in) un) solo) e) distinto
Corpo) di) detto) Civile) e) penale

Consideri) la) Commissione) che) la)
Revisione) dei) Codici) Civile, Penale,
Commerciale) richiederà) un) tempo —
che) per) la) tanto) contingenza) non) sarà
breve, e) che) anche) consiglierà) tratto
tratto) alcuni) delle) anzidette) modi-
ficazioni) proprie) ai) Codici) suddetti,
le) quali) modificazioni) saranno) pure
fatte) per) la) Sardegna.

Quanto) poi) all'estensione) de) quanto
mentre) il) testo) del) Codice) di) Procedura
Criminale) si) potrà) e) considerarsi) che)
di) questo) Codice) potrà) solo) disporre) in)
la) forma) il) 1.º) g.º) maggio
potrà) essere) differente) la) promulgazione
in) Sardegna) volendosi) come) di) ragione),
essere) riferite) da) un) qualche)

B

oltre decela

espressioni dello stesso codice 12. ¹⁸⁰⁰
rispondendo ^{espresso} allo scopo ^{di} ~~low~~ ^{supplemento}
grado di perfezione ed il ^{vega} ^{la} ^{sol}
di una riforma ^{per} ^{abbisogni} ^{ovvero}
fatta di una riforma generale; ^{la}
procedura ^{ordinale} per dibattimenti
e anche nuova ^{per} ^{noi} ^{et} ^{opportunity}
di ^{che} ^{non} ^{pare} ^{che} ^{loro} ^{per} ^{essere}
promuovendo ^{facile}.

Di cognoscere ^{all'atto}
La ^{che} ^{la} ^{riforma} ^{generale}

Della procedura ^{ordinale} ^{loro}
fatta più ^{essenziale} e più ^{promota}
atteso che un nuovo stato ^{di} ^{libera}
tra il ^{nuovo} ^{al} ^{riscontro}
il ^{proprio} ^{ordinale} ^è ^{anche} ^{dato}
ed ⁱⁿ ^{quinto} ^{si} ^{loro} ^è ^{copio} ^{di}
promuovendo ^{al} ^{propósito} ^{di} ^{collec-}
^{ta} ^{anche} ^{per} ^{tutto} ^{il} ^{seguito}, ^{il}
frastante ^{il} ^{vani} ^{ostacoli} ^{al}
nuovo modo ^{di} ^{procedere} ^{per}
pubblici dibattimenti ^{per}
volgare o per ^{essere} ^{naturalmente}
quanto ^{loro} ^{promuovendo} ^{avvenendo}
all'emanazione ^{di} ^{due} ^{leggi} ^e ^{copi} ^o
quello ^{di} ^{quali} ^{articoli} ^{dei} ^{due}
codici ^{per} ^{le} ^{speciali} ^{contingenze}
debbono ^{variarsi} ^o ^{meglio} ^{ammesso}
quali ^{leggi} ^{attuali} ^{torde} ^{debbono}
essere ^{conservate}, ^{lo} ^{facessero} ^{vevvi}

«Visto che il Ministero anche col
Consiglio (di) Magistrati di Sardegna;
propone poche aggiunte, poche variazioni
soggiungersi in tanto che si può
invece la Nostra Commissione dovrebbe
fare di più di quanto è proposto?»

Per proseguire con ordine uniformi
caso di quando riguarda il Codice
Civile, e politica di ciò che concerne
il Codice Penale.

Codice Civile
D'antichi ed aggiunte della
Commissione al progetto
del Ministero.

Art. 1.^o del Progetto del Ministero
La Commissione fa due varianti -
all'articolo primo del progetto del
Ministero -

La prima si è quella di togliere
o meno le parole = Laudo per gli
Stati di Cerro-ferrato = imperiale -
non è detto in verun luogo del Codice
Civile che esso concerna solo questo Stato
ed anzi si pensi fin nel tempo della
sanzione del Codice che aveva ad
occuparsi ogni espressione relativa -
perché già stava nella mente del Re
che doveva solo essere differita la
promulgazione del Codice Civile in
Sardegna - a tempo più opportuno -
che nel 1837; il quale tempo ora
è venuto. Nota di fatto che l' -



inutilizzazione) e precisa, di: Codice
Civile per gli Stati di S. M. e I. del
di. (ard. qua) =

La Seconda - variente è quella
di protrarre l'opera - del Codice -
al primo novembre del prossimo -
primo settembre ed anzi alcuni
membri della Commissione ha -
protrarebbero solo al 1.° di ottobre -
1849. ² altri al 1.° gennaio 1849.

Però protrarre le opere relative
allo stabilimento definitivo degli
uffizi di conservazione delle
iscrizioni, di privilegi e delle
ipoteche.

Ma non altri ragioni di
²anni
Fatti ritardi se non perché solo in
oggi la Camera può occuparsi
della legge, ed il settembre ci sta
immediato ben vicino

Art. 62

Con questa Commissione
che meglio tempo di me subito
all'art. 1.° l'art. 6. del progetto
relativo al modo di promulgazione
del Codice, parendole più opportuno
di parlare del modo di pubblicazione

2

Dopo quella che essend' il Codice come
si è fatto nell' art. 20, giugno 1859. —
che l'articolo nell' art. 1.º il Codice, e
nel 2.º art. quando pubblicare il
Codice (Piede) Devenendo il modo
e non avendo il testo della legge
previsto che altrettanti articoli —
del Codice e del quale dovranno far
parte.

È sembrato inoltre utile un'
addizione all' art. 6. che dice
il 2.º diritto in che il Codice
in difetto di Sala Comunale di
proprietà del Comune sarà esposto
nel luogo dove è solito riunirsi il
Consiglio Comunale e quindi da
qualche numero della Comune di
Tessente alla Sardegna operato che
così dicendosi toglierà ogni
dubbio che sarebbe possibile espondi-
vanti Comuni in Sardegna senza
Sala Comunale propria e riunendosi
al Consiglio in casa del Sindaco.

Le fatte variazioni negli articoli —
1.º e 2.º della prima legge Circa
non sono fatte anche nella seconda legge
generale, e non ommessa più
parlarne nell' corso di questa.



L'articolo 2° del Ministero che farebbe il testo del progetto della Commissione, ricredesse con aggiunta ferivendolo così in principio

- „ La linea dell'articolo 2° falva.
- „ la competenza dei Magistrati supremi
- „ in ciò che concerne gli affari ecclesiastici
- „ gli articoli 3. 4. 5.

Forse con la vostra Commissione col Ministero che la disposizione del detto articolo dell'art. 2° del codice civile nel presente regime costituzionale non può più ricevere precisa osservanza, né anche al proposito di dare gli evidentissimi motivi, ma non vorrebbe ella che si credesse per una abrogazione ⁺ senza riferire che si anche la competenza dei Magistrati supremi relativa alle materie ecclesiastiche o relativamente alle persone ecclesiastiche in affari civili fosse pure tolta, ed ella althor espone, ond'è che pensi la Commissione di togliere ogni dubbio colla detta clausola referativa

Si potrà nel tempo provvedere in maniera che ogni giurisdizione sia ristretta nei suoi veri confini, ma finché non si è provveduto s'è uopo che non si tolga alla podestà civile quanto ha, e si lasci soggetto di dubbio.

Però per la Commissione che aveva d'indicare per serie gli articoli 962. a 968

+ dell'articolo suddetto

insubordinato del codice civile, fosse da pre-
ferire la dizione e l'istituto esposto
secondo del titolo terzo delle successioni
ab intestato.

Al proposito di detto capo del codice civile
non risulti la Commissione di avere pre-
feso che l'esempio della Sardegna sia
la gelosa osservatrice della Novella 11.
di Giustiniano per le successioni ab-
intestato, così pure il nuovo ordine poli-
tico potevano far parere una convenien-
za ed opportunità per abrogare negli sta-
ti continentali e quindi l'esclusione
delle femmine dalle successioni intesta-
te portata dal codice civile, sebbene già
~~non~~ ^{non} si discosti dalla esuberante legge
delle 16. 16. 16. In quale trattato era
una ripetizione degli statuti dell'
Italia; ma non si possono ne discosta
i motivi dati nella relazione del Mi-
nistero in questo punto, e pare che in-
tanto era bene di non introdurre in Sar-
degna una legge che non ha e che
ha affai differenza tra il non intro-
durre una legge nuova, et abrogarla
dove è in piena e regolare osservanza.

Alcuni Membri della Commis-
sione avrebbero osservato che ammettere
la figlia all'eguale successione che i
della fratelli poteva sopprimersi l'or-
dine dell'art. 117. relativo all'obbligo del
Padre di dotare la figlia andando a

matrimonio: Non si dice però seguito
attuale specazione avendo ognuno i suoi
che l'obbligo di dotare o delle conservarsi
onde rendere facili. più frequente i ma
testimoni in un'isola cui manca tanta
popolazione, e paura di essa non vi è,
ricchezza, ed altrove non farebbe
disconoscere nel diritto Romano osser-
vato in Sardegna, che egli è ufficio pubblico
il dare la dote alla figlia.

Sull'articolo terzo, ^{Art. 3.} che farebbe il quarto
non essere specazione per quanto alla prima
parte relativa ai registri dello stato civile

Si spero però che prima degli ali-
nea che seguono una di tutte necessità
di introdurre un nuovo articolo, che fa-
rebbe il quinto della commissione per ser-
bare in Sardegna l'art. 7. delle leggi civi-
li e criminali così vigenti oggi giorno
in ordine all'emancipazione legale
per matrimonio.

Non si fu unanime la votata con
maggioranza, e solo fu divisa circa il tenore
dell'articolo la adottare

La minoranza fu avviso che si do-
vebbe aggiungere all'art. 23. del nostro
codice civile l'articolo 476. del codice Napo-
leone emesso in brevi termini, e parole
precise, come si advise alla legge - le mineur
est émancipé de plein droit par le
mariage -

La maggioranza però prese cognizione

dei lavori della commissione
invariata della compilazione
del codice civile, e veduto, che
nella prima e nella seconda
minuta del progetto si era
proposta l'emanazione lega-
le per i matrimoni, ed era stato
formolato l'articolo in correlazione
alle altre disposizioni contenute
nel progetto tanto per i matrimoni che
per la patria potestà ^{obliqua} presa acquisizione delle
disposizioni nel consiglio di Stato cui diede
luogo la indicata emanazione legale,
in seguito alle quali si tolse l'articolo
relativo, credette meglio adottare per la
Sardegna detto articolo dello stesso
di legislazione. Considero che non potevasi
di presente ritoccare alle altre disposizioni del
Codice civile adottato esattamente il codice
francese, e che se perdessi tutta dal pro-
getto della commissione l'emanazione
legale per i matrimoni non venuta
qualche dissonanza fra alcuni articoli del
codice che la presupponevano, tale disso-
nanza cessasse per la Sardegna ristabi-
lito il progetto della commissione

L'articolo sarebbe il seguente 5.º del
progetto della Vostra commissione
art. 5.º

Si aggiungerei il seguente alinea
all'art. 237.

La patria potestà nella parimente

„pel matrimonio del figlio di famiglia
„purchè si faccia di consenso di quello
„alla cui potestà è soggetto.

„ Se il matrimonio s'è fatto senza il
„ consenso sovra espresso, la patria potestà
„ continuerà sino alla età di anni venti
„ cinque compiuti per i maschi, e di anni
„ ventuno compiuti per le femmine: forme nel
„ resto le sue disposizioni date pel matrimonio dei
„ figli senza il consenso dei genitori.

Nota la commissione che coll' articolo
proposto è ritenuto il disposto dall' art. 224.
il quale dà al padre l'usufrutto sui beni
del figlio sotto la sua potestà, non occorrendo
di tenerne altri di conto coll' art. 7. delle citate
leggi Sarda per quanto alla cessazione
dell'usufrutto pel matrimonio del figlio
dopo che si dice che il matrimonio toglie
il figlio dalla patria potestà.

coll' alinea poi dell' articolo sud-
di ora si accorda coll' articolo 228. il quale
fa cessare l'usufrutto pel matrimonio del
figlio agli anni 28. se maschio, agli
anni 24. se femmina, se celebrato col
consenso del padre, intendendo per anche
la penultima per difetto di consenso sino
alla detta età, nella quale cessa anche
presso di noi detto usufrutto, e così per
una degli anni trenta, colla sola differenza
necessaria per l'adempimento dell' emancipa-
zione legale che quant'è sopra di farne
in Ferrara sino agli anni 28. e 21. sarà

in Sardegna) e poi in cui espone la
pena del matrimonio celebrato senza
consenso del genitore.

(Si maneva ad esaminare se introduc-
tendosi nel codice di quella Sardegna
l'emancipazione pel matrimonio si dovea
De anche figurando il citato articolo 7
delle leggi di Sardegna limitare l'art.
210 al caso di emancipazione per
dichiarazione del padre secondo l'art.
238, cioè che possa l'emancipante fare
riservare usufrutto sino agli anni trenta
dell'emancipando. Ben considerato la
Commissione entrò nell'avviso che dovea
mantenersi l'art. 210. anche pel caso di
matrimonio in vista che portandosi in
Sardegna il nostro sistema sulla patria
potestà, ammettendosi per l'eman-
cipazione legale pel matrimonio,
non pareva necessario per ora di fare
digiuni onde non alterare di troppo l'
economia del codice in questa parte.

Art. 9.

Degli articoli dell'art. 3. del progetto
relativi agli articoli del codice 196
e 645. ne formò la Commissione due
articoli 6. e 7. del suo progetto, varian-
do la redazione dell'art. 645. in ter-
mini più appropriate alla dispo-
sizione che si vuole dare intorno alla
significazione degli appellativi di
acqua ~~estiva~~ ^{estiva} e di acqua estiva.

Art. 3.

Per quanto concerne l'aggiunta
proposta all'art. 819 in
fatto ai fedecommissari ed alle prime
qualità attuali in pregiudizio non
risulterebbe la commissione di adol-
tare la prima che rivolge si a darsi
i vincoli sui beni o per fedecommissari
o per primogenitura, risultereb-
be però intorno alla seconda
aggiunta circa la divisione
della proprietà dei beni vinco-
lati in favore del primo chia-
mato, vivente all'epoca della
promulgazione della presente
Legge.

Vide la commissione prima-
mente che la devoluzione della metà
della ^{proprietà} ereditaria al primo -
chiamato ~~prodotto~~ ⁱⁿ ~~tempore~~
~~regis~~ poteva parere ingiusta;
che cioè fosse data contro la volontà
dell'erigente, la quale vuole in
parte rispettare, senza metà dei
beni a chi fosse al tempo della
morte del possessore, però più non
offerir, ovvero sia data della metà
anche ad un estraneo, non avendo
il possessore discendenti, e questi
poi vengono dopo la presente leg-
ge in vita e sarebbero essi primi
chiamati alla porzione.

+ o per maggiorachi

+ indistintamente

della vocazione tempore mortis
Nominata la Commissione che
per tempo della morte del pos-
sessore fosse stata la legge Piemonte
del 22. o 29. marzo 1799 come
per tempo della promulgazione,
della legge svincolativa farebbe la
legge indata dal Ministero delle
benefici. e Cappellanie pubblicata
in Piemonte il 29. Marzo 1801.

Si pensava perciò dalla commissio-
ne che sarebbe anche stata meglio
re legge di non riservare nessuna
meta di proprietà che in favore del
disendente chiamato, vivente però
al tempo della morte del possessore
attuale

Ma tutto considerato, pare che fo-
rebbe meglio si dire che lo svincola-
mento ^{non} è solo modificato per la meta
della meta di proprietà in favore del
disendente primo chiamato, ^{ma lo è}
anche in favore di non disendente
Sempre che in questo secondo caso
il possessore oltrepassasse l'età
di anni 60 ad esempio della legge
3. gennaio 1801. art. 11. pure pub-
blicata in Piemonte relativa ad
altre dell'anno precedente svin-
colativa dei feudi comitali e delle
primogeniture, e così facendo si
dovrebbe ritenere il tempo della

promulgazione della legge) per
la sua applicazione, pel quale modo
la proprietà devoluta ad altro oltre
il possessore rimane sotto carta a chi
appartenga

La famosa sentenza più oltre
ragionare al proposito, israguarsi sp,
nello presente sua modificazione
al progetto, la Commissione ha colto
nel miglior senso.

Si aggiungerebbe poi una dispo-
sizione per provvedere al caso in
cui il discedente soggetto a patria
potestà volesse od il gravato istesso
credesse di dovere procedere subito
alla divisione dei beni.

Chattandori di fedecommissi in
Sardegna parrebbe attesi alla Com-
missione che si ampie adire primo
oprimo chiamati spendori in
Sardegna dei semplici fedecommissi
dividui secondo il diritto Romano,
come vi sono primogeniture, in
di stabilire istem regolatoe dalla
Spagna secondo laqui comune
opinione.

Ma a parte simili varianti al
progetto del Ministero la vostra
Commissione entrò in un proprio
avviso in quello cioè che il bene-
ficio di violare l'eccezione di fede-
commissi di primogeniture

+ per i motivi stessi del Ministero
 e per molti altri che è doveroso
 introdurre alla Camera

di maggiorafici ⁺ dovea farsi per
 tutto lo stato ^{fin ora} ~~anche presentemente~~
 così pure lo svincolamento dei beni
 fin d'ora anche per tutto lo stato;
 che fossero ~~limitate~~ ^{limitate} da ministerii
 nella presente legge per la Sardegna
 le relative disposizioni ora proposte;
 anche fosse d'uopo di ritardare di
 qualche tempo lo svincolamento
 dei beni in Sardegna, ^{che} facendo così
~~fallacemente una legge~~ ^{che} ~~concerna~~
 la generale ~~partito~~ ^{partito} il Regno;
 tanto più poi anche potrà così
 farsi poiché quanto ora si propone
 nella legge che siamina sarebbe
 l'altro oggetto principale, cioè dell'esten-
 sione del codice civile alla Sardegna
 colle modificazioni concernenti l'an-
 venire, non il già fatto od esistente.
 Si riuni ⁺ la Vostra Commissione in
 questa seconda ~~partito~~ ^{partito} e propone
 che si faccia una legge a parte per
 la estensione futura e presente dei
 vincoli in tutto lo stato nel senso degli
 emendamenti sopra riferiti sul progetto
 del Ministero; ^{a tal fine} ~~limitate~~ ^{Commissione}
 - ~~missioni~~ ^{missioni} ~~per~~ ^{per} ~~che~~ ^{che} ~~con~~ ^{con}
~~già~~ ^{già} ~~si~~ ^{si} ~~proponesse~~ ^{proponesse} ~~il~~ ^{il}
 progetto di legge e ~~avrebbe~~ ^{avrebbe} ~~di~~ ^{di}
~~adattarsi~~ ^{adattarsi} ~~questo~~ ^{questo} ~~partito~~ ^{partito} ~~avrebbe~~ ^{avrebbe}
 e ~~per~~ ^{per} ~~che~~ ^{che} ~~si~~ ^{si} ~~proponesse~~ ^{proponesse}
 della Commissione di ~~avrebbe~~ ^{avrebbe} ~~nella~~ ^{nella}
 presente legge ~~lo~~ ^{lo} ~~svincolamento~~ ^{svincolamento} ~~in~~ ⁱⁿ
~~affare~~ ^{affare} ~~con~~ ^{con} ~~la~~ ^{la} ~~Commissione~~ ^{Commissione}

~~Commissione~~
 11
~~Commissione~~
~~Commissione~~
~~Commissione~~
 di un numero ^{condizione} del
 di ~~Commissione~~ ^{Commissione} ~~Commissione~~ ^{Commissione}
 provvedere per la Sardegna)
 c.

Art. 1.

La Commissione procedendo nel

Il lavoro fedell' a linea dell' articolo 3° che comincia incando ab intestato un articolo che sarebbe l'8° del nuovo progetto

Art 8

Tornano all' art 11. La commissione nel cui seno trovansi alcuni onorevoli deputati di Sardegna adoni al loro avviso di modificare vicinamente gli articoli 266 e 273 delle leggi Sardi del 1827 e sostituendo alle parole nell' art. 268 sotto la pena inflitta dal codice penale come che non porterebbe ^{essa} pena diretta sotto la pena della perdita del bestiame

Art 10

Relativamente all' art. 4 che sarebbe ~~il caso della commissione~~ ^{previa} questa osservi che fosse ~~il caso di~~ ^{di} variare ~~le disposizioni~~ ^{le} a parte ciò che concerne il giudizio di guida, o per dire meglio ^{quello} da qui intendere le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del R. Editto 16 luglio 1828. trovandosi oggidì in Sardegna nella istessa condizione del Piemonte nel 1828. per quanto agli privilegi ed ipoteca retta leggi anteriori al detto Editto. E parve tanto più conveniente di così fare perchè

il quale sarebbe il nuovo del nuovo progetto la

+ al proposito

intendendosi come di ragione al
trarsi alla pardegna le leggi
transitorie del 6 settembre 1897 non
si debbe né si può tenere conto per la
pardegna degli articoli 19. e 20 di
dette leggi relative a quanto debbesi
fare per le privilegiate e ipotecarie ope-
re da iscrizione dall' editto del
1899. ed appoggiate dal codice
civile

Esportando dell' art. 7.º del Ministero
famosi fatti due articoli 10. e 11. del
progetto della commissione
Art. 11.

Adotto infine la 10.ª commissione l' art.
7. del progetto che sarà il 12. settembre
manifestare il suo deciso che farebbe per
^{si debbe} ~~sarebbero~~ chiamate ad aprirsi le leggi sulla
espropriazione forzata e varie altre delle quali
in un convari articoli del codice, & come
già si disse, è uopo non indugiare di tempo
la modificazione o l'abrogazione.

Qui ha fine la relazione sulla
prima legge estensiva del
codice civile alla pardegna
ed il progetto della commissione
farebbe il seguente che si
poggione alla discussione della
Camera

2
G. Rossi Relatore

Eugenio di Savoia

- etc, etc, etc -

— Art. 1.° —

Il Codice civile sancito il 20. giugno 1857. avrà forza di legge nella Sardegna cominciando dal primo prossimo giubilo del corr. anno con le emendazioni, modificazioni, ed aggiunte seguenti.

— Art. 2.° —

La pubblicazione d'esso Codice si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato in ciascuna città, ed in ogni capo luogo di comunità per essere riposto nella Sala del Consiglio civico, o comunale, ed in difetto nel luogo dove è solito riunirsi il Consiglio e tenuto ivi esposto durante un anno consecutivo per sei ore in ciascun giorno onde ognuno possa prenderne cognizione.

— Art. 3.° —

L'alinea dell'art. secondo salva la competenza dei Magistrati Supremi in ciò che concerne gli Affari

+ Libro 2°

Ecclesiastici; = gli art. 3. 4. 5. 6. 7.
16. = il primo, ed il secondo alinea
dell' art. 18. = l' art. 65. = l' alinea dell'
art. 879. cominciando dalle parole
vi saranno però maggiorachi, = e
l'intero Capo secondo del titolo terzo
delle successioni ab intestato non
avranno alcun effetto.

Art. 4°

L' alinea dell' art. 60. verrà modificato
nei termini seguenti
" Al modo in cui tali registri —
" debbono essere tenuti e determinati
" con apposita legge

Art. 5°

Si aggiungerà il seguente alinea
all' art. 237.

La patria podestà cessa parimente
pel matrimonio del figlio di famiglia
purchè si faccia di consenso di quella
alla cui podestà è soggetta

Se il matrimonio sarà fatto senza
il consenso sovra espresso la patria
podestà continuerà sino all' età di
anni ventifinque compiuti per

di maschi, ed'anni restino
compiti per le femmine, ferme
nel resto le disposizioni sul caso
di matrimonio dei figli senza il
consenso dei genitori

— Art. 6.° —

All' art. 596 si aggiungerà un secondo
alinea nei termini seguenti.

- " Trattandosi di stje proprie della
- " comunità, o comuni a varj privati
- " si osservranno le consuetudini locali

— Art. 7.° —

L' art. 645. sarà nel suo primo membro
variato come segue.

- " ha significazione degli appellativi
- " d'acqua estiva, ed di acqua invernale
- " sarà determinata dalle consuetudini
- " locali; per l'acqua distribuita etc

— Art. 8.° —

Dopo l' art. 938. si aggiungerà
la disposizione che segue.

- " Abriendo ab intestato senza eredi
- " legittimi alcuno, che qual figlio —
- " di parenti sconosciuti sia stato —

- 11 ricoverato in un pubblico stabilimento
- 11 destinato a soccorrere, ed allervare i
- 11 trovatelli, e siavi stato mantenuto
- 11 per più d'un anno, la pia opera
- 11 suddetta ne raccoglierà la successione
- 11 con quella cautela che sono in simili
- 11 casi stabilite per corpi amministrati

— Art. 9. —

Per i contratti di Socida, è provvisoria-
 mente mantenuta l'osservanza degli
 articoli seguenti delle leggi civili, e
 criminali promulgate per la Sardegna
 in data 16. gennaio 1827. colle modifi-
 ficazioni, e restrizioni infra espress. cioè
 Dell' art. 266. sino, ed esclusivamente
 alle parole = Sul bestiami compreso nel
contratto, e surrogate alle parole -
 nella 7^{ma} linea = una e due volte all'
anno nel mese di maggio, e di ottobre
 le seguenti = secondo la consuetudine e
quante volte egli lo prede di suo
interesse -

Dell' art. 268. sostituendo in prin-
 cipio alle parole = Sotto la stessa
pena di cui all' art. 1910. = le
 seguenti = sotto la pena della per-
dita del bestiami = ed alle parole

al detto Codice non ancora
pubblicato in quell'isola, e ad ogni
altra legge in contrario.

— Art.º 13.º —

Il presente Editto sarà pubblicato
nei luoghi, e modi soliti inserto
negli atti del governo, e registrato
nell'ufficio del Controllo generale

• riceve nel mese di maggio
• il grosso come vander
• fu fatto il mese di ottobre
• queste altre: entro l'anno
• della nascita

ioè il bestiame minuto come
Degli art. 268. e 269.

Dell' art. 273 tolte le parole =
e quindi presentarlo al giudice, e
seguenti sino al fine dell' articolo

— Art. 10. —

La pubblicità dei privilegi, e delle
ipoteche colle iscrizioni sui registri
del Conservatore nel modo, e nei
termini stabiliti nel codice sarà
attuata al 1.º luglio 1849.

I privilegi, e le ipoteche costituite
prima di detto giorno primo luglio
1849. Conserveranno il loro effetto
in conformità delle leggi sotto la
cui osservanza ebbero origine, purchè
sieno iscritte prima del primo gennaio
1850.

Resterà provvisoriamente, e fino
a detto giorno 1.º luglio 1849. in
vigore il disposto dal titolo 16.º
lib. 1.º delle citate leggi civili, e
penali per la Sardegna, relativi
= tutte la purgazione degli stabili
per mezzo delle guide; questo

3

giudicio però di purgazione opia
di gride apparterrà ai tribunali
di prima cognizione, in ragione del
territorio in cui saranno situati gli
stabili -

- Art. 11. -

Le iscrizioni per li crediti anteriori
al primo luglio 1849. potranno
essere fatte colla sola indicazione
del nome del debitore risultante
dal titolo, e senza bisogno di questo
cuidare, così pure senz' altra indicazione
della natura, e situazione dei beni
fuorichè quella apparente dal
titolo

I privilegi non esenti da iscrizioni
e le ipoteche anteriori al primo
di luglio 1849. per conservare il loro
effetto sopra i mobili, e crediti
qualunque del debitore finchè i
mobili saranno nel di lui possesso
ed i crediti non saranno estinti
Dovranno essere iscritte nel corso
divisato termine, cioè sino al 1.
gennajo 1850. nell' uffizio delle
ipoteche della dimora del debitore

3.

all'epoca dell'iscrizione)

— Art° 12° —

Orranno forra di legge al
primo prossimo giubilo i prov-
vedimenti, e le dichiarazioni
relative al codice civile conte-
nute nelle seguenti provvisio-
ni già emanate per gli stati di
 terra ferma, e che verranno
pubblicate in Sardegna nella
forme consuete, cioè

Le Regie Patenti b. Dicembre
1837, quanto le disposizioni
transitorie in esse contenute
possono trovare applicazione
allo stato della legislazione nella
Sardegna.

Il Manifesto Camerale del 21.
luglio 1838. relativo all'esecuzione
dell'art. 1514. del codice civile

Le Regie patenti del 6 Aprile 1839.
intorno ai casi di espropriazione
per pubblica utilità

Il Manifesto Camerale del 19

3

Agosto 1839. relativa alla facoltà
competente alle finanze di riuu-
=riare nei loro contratti all'ipoteca
legale, e al privilegio sopra gli
stabili contro gli appaltatori, e ai
contabili mediante un'ipoteca
speciale

Le R^{te} patenti 10. marzo 1840.
sulla interpretazione dell' art. 781.

Le R^{te} patenti 16. Aprile 1842
relative agli art. 1027. 1028.

Il Manifesto Camerale del 6.
7^{bre} 1842. sull' intelligenza dell' art.
2171.

Il Manifesto Camerale 3. —
febbraio 1843. sull' esecuzione dell'
art. 180.

Le R^{te} patenti delle 11. febb. 1845.
sul riscatto delle rendite fondiarie

Le R^{te} patenti 1.º 8^{bre} 1846.
relative all' art. 2240.

Coll' opera del codice civile
è derogato alle modificazioni fatte
per la Sardegna al codice di
Commercio in quanto si riferivano



Progetto di legge
che presenta la Commissione
incaricata nell'anno precedente
delle due leggi proposte dal
Cavalasigilli per l'estensione
alla Sardegna dei Codici Civile,
e Penale -

Eugenio etc

Art. 1°

È vietata qualunque erezione
di Maggioreasci, primogenitura,
fideiommessi -

Art. 2°

I fideiommessi, Maggioreasci e
le primogeniture già istituite
su beni stabili o effetti ed eredità
pubblica in via di surrogazione
sono risolti nell'attuale possessore.
La nuda proprietà della metà dei beni
o valori vincolate rimarrà riservata
al primo o primi chiamati, purché
discendenti dal possessore, ed ad ogni
altro primo o primi chiamati.

3

di 1000 lire, e di altri 1000 lire gli
anni seguenti, e di altri 1000 lire
all'epoca della promulgazione
della presente legge.

Art. 3^o

5
Nel caso si voglia procedere ad una
divisione dei beni o valori vincolati,
il ripartimento chiamato, e soggetto
alla patria potestà sarà rappre-
sentato da un curatore speciale.

Art. 4^o

La sovra citata risoluzione di
vincoli si applicherà altresì in
Sardegna a quelli instituiti in
surreogazione ai compensi di
qualsivoglia genere assegnati ai
feudatari, signori titoli in occasione
di inesperienza nel riscatto dei
loro feudi, o di altri beni moventi
del dominio.

Art. 5^o

Colla presente legge rimangono
abrogati l'Editto 18. gembre 1817.
14. 8^{to} 1838, le parole dell'articolo
dell'Art. 879, del Codice civile e
cominciare = vi saranno però

}

Maggioreggi, e se commette
sine al fine, e ogni altra cosa
o restandamente in contrario —

Codice Senale

* Sapando a riferirsi, Signori, sulla
seconda legge estensiva del Codice Senale
alla Sardegna nel dire testo est Ministero
proponente che minusse variazioni esserono.

Vi dirò pertanto che la Nostra Com-
missione adotta tutti gli articoli salvo
le varianti sull'articolo 1.º e trasporto
per articolo 2.º Dell'articolo 6.º come già
si è notato, e sopra qualche parola
a dirvi sulla prima parte dell'art. 7.º

Di due aggiunte al progetto si occupò
però la Commissione

Durante alla prima cui diede motivo
l'articolo abrogativo dell'art. 731. del
Codice Senale si fu minoranza, e
maggioranza di voti e questa fu per
non farla luogo, acci' aggiunta

Costava ben creduto la minoranza
che ne fosse reso conto alla Camera.

La minoranza ~~non~~ ^{ad. è} fu ~~non~~ ^{ad. è} ben
lungi dal non contentarsi nella detta
abrogazione anzi che no, ma pochi abra-
gato l'art. 731. sorgono nuovi bisogni

non si può voler fare un beneficio
alla Sardegna col promulgare il codice
Sardi e farsi incampare un male da
schivarsi mai sempre che non possa mancare
la puntata. Dio meglio ha tutela pubblica
da farsi nei pagli uomini raddiati,
in un paese di ampio territorio, poco
popolato, senza strade con monti e
boschi di secolari piante.

Il Ministro Del Re nella sua
relazione parlando della abrogazione del
articolo 731. ne discosta altresì la
giusta censura deducibile dal nostro
sistema di Giudizi Criminali dicendo che
"so nel precedente sistema di procedimento
"giudiziario si formava il criterio giuridico
"appoggiato alla teoria della prova legale
"ora che il Giudice ha il mezzo di veder
"direttamente e confrontare con ogni più
"larga misura accusati e testimoni il
"criterio del Giudice non può più basarsi
"nell'incerto ed il convincimento del Giudice
"è la norma per esso nelle condanne come
"nelle assoluzioni.

Da la minoranza della Commissione
che non s'è proposta altresì l'estensione
alla Sardegna del codice di Procedura Crimi-
nali e che per farsi maturo esame se con-
-venga oggidì altresì estendersi alla Sardegna
converrebbe suspenderne quanto meno l'es-
-tensione del codice Sardi non può astenersi
col Ministro nelle accennate motivi per
abrogare l'articolo 731.

Ci sono ragioni superiori per abro-
-gare l'articolo 731. le quali ognuno vede

7 finora

ni fa d'uopo ridire. Basta pur anche
per farvi luogo che ni anche la necessita
di autentica le pene così dette straordinarie
torna luogo in presenza del giudice Penale,
Dappoichè alle pene straordinarie ha d'uopo
il Giudice sorta di poter ricorrere solo
perchè la pena dotale non scatta in queste
relazioni col reato, ed a tale fine il giudice
ebbe a graduare le pene, a permettere il
passaggio dell' un genere all' altro di
pena a ricordarsi sempre la verificazione
delle circostanze onde spaziarne nei gradi.

1 della pena

Ma con tutto ciò non cessa la necessita
anzi è ancora maggior bisogno che nel
difetto di giudice di Procedura Priminale coi
debattimenti pubblici sia aperta qualche via
al Giudice di poter chiarire egli stesso la
sua coscienza e sia sciolto dalle strette della
procedura tutta inquisitoria e semita.

Questo fu il principato motivo per cui
si entrò in una via preparatoria ai pub-
blici dibattimenti alla procedura essenziale
= mente orali ed anche non estante l'art. 31.
passato nel Codice per tranquillare in certa
qual guisa gli amanti delle pene stran-
= ginarie; De che io sono qui per farne
testimonianza essendo io stato altro di
Commissionate per nuovi Codici, ed emanato
in Regia Lettera Patente 11. Gennaio 1810
intorno alla facoltativa ripetizione dei
testimoni, e principalmente all' udizione
dell' inquisito stesso per parte del Magistrato
cui è deferito il definitivo giudizio.

Si dalle cose anticipate sul Codice
Criminale coi dibattimenti pubblici, e si
nelle cose in questa parte un tal quale
esperimento che dovesse servire come scorta



11
che lo stesso debba farsi per
la Sardegna e il Governo della
Sicilia
e al Codice Penale

all'adozione definitiva dei dibattimenti
e non introdurre tutto ad un tratto un
grave imbarazzo il procedimento inter-
mente reale.

Però tutti riepilogate considerazioni
e l'arrivo della minoranza della (Corte)
Commissioni che debbano contemporaneamente
estendersi alla Sardegna col
Codice Penale delle Lettere Patenti, anche
per determinare la giurisdizione criminale
in relazione al Giudice Reale e di cui si
disfetterebbe non estendendo le citate Patenti
alla Sardegna; e giovi espressamente
dire perché sia in Sardegna dichiarato
che il Giudice reale dal processo scritto
combinato colle risultanze di quanto ha
veduto dai testimoni e dall'interrogatorio
in forma e non della delui confessione.

All'esperto sopra la minoranza
della Commissione subito d'arrivo che
si inserisse nella legge e per n. b. bis
cioè col n. 7: il seguente articolo -

Art. 7°

Non hanno pure forza di legge, e pubbli-
cate in Sardegna le Lettere Patenti in
St. Genova 1830. relative alla compe-
tenza dei Magistrati Supremi, e Tribu-
nali inferiori, ed alle forme di proceder
in materia penale

La Maggioranza però della (Corte)
Commissioni rigetta l'articolo e meglio
preferibile l'estensione fin d'ora alla
Sardegna del Codice di Procedura Criminale.
Una pensa che le Lettere Patenti St. Genova 1830
non furono acquisite come necessarie, che
nei più dei Magistrati non se ne fecero,
che quanto loro ordinano già si poteva

s'è necessario essendo solo fac-
 -tativo; che nella ^{lessi-} classificazione e graduazione
 delle pene trova il Giudice ogni ^{via} nel
 applicazione della pena per giudicare secondo
 i gradi di pene che il processo gli porta
 nella coscienza; che la ripetizione di tutti
 - questi sarebbe per lo più chiesta in Sardegna
 per allungare la spedizione, per imbarazzare,
 e che non può essere lontana l'estensione
 alla Sardegna di un Codice di procedure
 eliminando ritardato e riformato quello
 che ora esiste in osservanza negli
 Stati di Terra ferma.

La 2.^a aggiunta che la Vestra
 Commissione unanime si propone
 sta nell'espressamente indicare nel Giudice
 Senale il modo di esecuzione della pena
 di morte che l'art. 11. indica soltanto
 con relazione ai modi finora praticati
 cioè alla decapitazione od al laqueo sulle
 forche; dal quale modo di dire ne risulta
 sottintesa per quanto alla pena di morte
 la distinzione di pene portata dalle
 leggi anteriori.


Si propone di dire per articolo 2.^o

Art. 3.^o

La prima parte dell'articolo 11. sarà
 ridotta come segue =

La pena di morte si eseguirà col
 taglio della testa, e sarà subita ed acerbissima,
 .. si toglieranno nell'art. 24. le parole = col laqueo sulle forche

Due motivi consigliano questa riforma
 dell'art. 11. del Giudice Senale: il primo



si è perché riuocano meglio una
verità le parole del prossimo - Che il
Codice è uguale per tutti - il secondo sta
come già disse il Senato di Genova nella
sue osservazioni sul progetto del Codice
Penale - che l'attuale genere di supplizio
« Vestendo negli spettatori disdegno li dis-
« tra dal ricordare il crimine e la stessa
« pena meritata; sia anche opinione più
« comune che la spudicchezza della decapi-
« tazione fa soffrire meno il paziente »
« a questo proposito ricordo una tesi
del ~~Padre~~ Lorenzo Martini che mi
ancora ricordo di casa amichevole, celebre
Professore di Fisiologia nella Università
di Torino sulla rubrica decapitati
non sentiunt.

Avrebbe grandemente ambito la
Commissione di poter fin d'ora proporre
non ~~per~~ il modo di esecuzione della
pena capitale, ma ^{l'abolizione} ~~la abolizione~~ ~~il fatto~~
~~comparsi dal nostro Codice; ma il~~
tempo non è giunto ancora, e solo fa
noto la Commissione che questo tempo
si ravvicini neppure.

Intanto egli è di necessità che l'
ordine sociale sia fortemente tutelato
con savia fermezza e pronta applicazione
delle pene a chi con crimini o delitti
lo turba, e sperasi che la Magistratura
Sarda vi habba e tanta riputazione per
Dottrina, intelligenza saprà rendere
l'immagine di un Codice Penale, che sta
per essere posto fra le mani

Indistinta

510

4 7.

Chiedette per ultimo la maggioranza
della detta Commissione, che potesse
sopprimersi la prima parte dell'
art. 7.º del progetto di legge nell'
osservanza del Codice Penale ad ogni
legge in contrario, siccome disposizione
smerchia e già contenuta nell'ultimo
articolo del Codice Penale 739.º. Simile
disposizione non essendo nel progetto
di legge estensiva del Codice Civile
creduta necessaria per disposto del
detto Codice art. 2115.º a meno che si
voglia desumerla dalle parole incidentali
del ad ogni legge in contrario nel pe-
nultimo alinea dell'art. 7.º di quella
legge, le quali però si riferiscono prin-
cipalmente alle leggi relative al commercio non
essendo ragioni di far diversamente
nella legge di estensione del Codice Penale

Causi Relazione

Senza del progetto della Commissione

Eugenio di Savoia

et et et

Articolo 1.^{mo}

Loalven

Il Codice Reale emanato il 26. 86. 1859.
avrà forza di legge in Sardegna com.
ciò dal primo prossimo quindici del
secente anno Le inserzioni, modificazioni
ed aggiunte seguenti.

Articolo 2.^o

La pubblicazione del Codice Reale si eseguirà
ed trametterà un esemplare stampato
ad ogni Città e Capoluogo di Comunità
per esser riposto nella Sala del Consiglio
Civico o Comunale ed in difetto nel luogo dove
è solito riunirsi il Consiglio, e tenuto in
esposizione durante un mese successivo per sé
ovv in ciascun giorno onde ognuno possa
prenderne visione.

Art. 3.^o

La prima parte dell' art. 14. sarà ridotta
come segue.

La pena di morte si eseguirà colla
" decapitazione, e senza nessuna strabazione.

Si toglieranno nell' art. 24. le parole
" col taglio sulle forche."



9/10

ordini

Art. 5.
L' art. 431. non avrà alcun effetto.

Art. 5.
Le disposizioni riguardanti i reati in materia di stampa non saranno applicabili in quanto sono contrarie alla legge speciale sulla medesima emanata il 26. dello stesso Mese.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell' art. 183, e nei tre articoli successivi, come ogni altra disposizione di detto Codice contraddicente alle Statute fondamentali, si intenderanno in tal parte senza effetto.

Art. 7.

Resteranno in vigore finché non sarà compiuta la legislazione rurale, e in quanto sono in armonia con gli usi esistenti attualmente vigenti in Sardegna, le disposizioni contenute nelle leggi Civili ed o numerarie per la medesima emanate il 26. gennaio 1827 sotto il titolo delle terrazze e macchie, non esclusa quella che riguarda la Divisione alternata dei terreni per il pascolo, e la seminazione, come sono state finora in osservanza nei diversi Comuni, e la Destinazione dei prati per il pascolo esclusivo al bestiame Domestico, confermate eziandio gli uffici dei cosiddetti Maggiore di fatto, e Ministri Subtrattati per quei Comuni che li considerano tuttavia necessari. - Art. 8.

Al presente Ditta sarà pubblicato nei luoghi e in via soliti, insorte negli atti del Governo, Registrato nell' Ufficio del Controllo Generale.

Alca Stampa

Alca Camera di

Deputati

Palazzo Lanigiano,